

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE LE
INIZIATIVE DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELLA
SCUOLA PER L'ANNO SCOLASTICO 2009/10**

L'anno 2009, il giorno 22 luglio, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in sede di contrattazione decentrata a livello regionale

tra

la delegazione di **Parte pubblica**, composta da:

Carmela Palumbo – Direttore Generale

Gianna Miola – Dirigente Ufficio I "Ordinamenti – Formazione – Diritto allo studio"

e

la delegazione di **Parte sindacale**, composta da:

CISL SCUOLA Roberto Caldarola (con delega FLC-CGL)

UIL SCUOLA Michele Nudo

SNALS CONFISAL Leopoldino Lago

VISTI

- *il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro* relativo al personale del comparto scuola, sottoscritto in data 29/11/07 e di seguito denominato C.C.N.L., in particolare il Capo VI sulla formazione
- *in dettaglio* l'art. 4, comma 3, primo capoverso, lettere c) ed e) dello stesso CCNL – Capo secondo
- l'Intesa del 20 luglio 2004, definita dal MIUR con le OO.SS. con la quale si è delineato il sistema di formazione continua del personale ATA in servizio
- *le Intese* seguenti, ad integrazione della sopra citata, sottoscritte il 19/11/04 e il 15/05/07
- *la Sequenza contrattuale* del 25/07/08, siglata dal MIUR con le OO.SS. di modifica e integrazione degli artt. 47, 48, 49, 50, 55, 89 e della tabella B del CCNL del 29/11/07, in particolare l'art. 2 che contempla la rivalutazione del valore economico delle posizioni economiche e le assegnazioni di nuove posizioni economiche nell'area B a seguito del superamento con esito favorevole di apposito corso di formazione
- *il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo* sottoscritto dalle OO.SS. e MIUR in data 06/07/09, di seguito denominato CCNI, concernente la formazione del personale docente, educativo, tecnico - pratico e A.T.A. per l'anno scolastico 2009/10
 - in particolare,
- *l'allegato 2* al sopraccitato CCNI in cui si prevede l'assegnazione al Veneto, per le attività oggetto della presente contrattazione, nelle somme complessive di
 - € 393.129,00 finalizzati alla formazione ed aggiornamento del personale della scuola
 - € 118.228,00 finalizzati alla formazione ed aggiornamento dei docenti impegnati nelle attività di sostegno degli alunni con disabilità
- *l'art. 3, 2° capoverso*, del CCNI che annuncia che a tali importi si andranno ad aggiungere le ulteriori risorse afferenti alle disponibilità di cui alla legge 440/97
- *l'art. 3, 3° capoverso*, del CCNI che precisa che le spese relative alla formazione connessa al conferimento delle posizioni economiche per il personale ATA previste dall'art. 50 del CCNL 29 novembre 2007 2° e 3° comma, nonché alla mobilità professionale di cui all'art. 48 del medesimo CCNL gravano sui piani gestionali dei capitoli di spesa degli Uffici Scolastici Regionali istituiti per "Spese per le procedure di reclutamento del personale docente, educativo ed ATA della scuola, per la mobilità e la valorizzazione professionale del personale ATA ..."
- *l'art. 3, 4° capoverso*, del CCNI che ribadisce come, per garantire le attività formative di cui all'art. 4, dello stesso CCNI, l'Amministrazione, ai sensi, dell'art. 63 comma 2 del CCNL, utilizza tutte le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie
- *l'art. 4* del CCNI che contempla, quale criterio di ripartizione delle somme disposte a favore delle Direzioni regionali, l'assegnazione di una quota pari al 90% alle singole

istituzioni scolastiche in base al numero degli addetti e della rimanente quota pari al 10% all'Amministrazione regionale

VIENE SOTTOSCRITTO

il presente Contratto Collettivo Integrativo Regionale concernente criteri, modalità e opportunità formative per il personale docente, educativo, tecnico-pratico ed A.T.A., e criteri e modalità di verifica dei risultati delle attività di formazione – anno scolastico 2009/10 – come previsto dall'art. 4, comma 3, primo capoverso, lettere c) ed e) del C.C.N.L.

art. 1

(finalità e pubblicità dell'accordo)

1. Il presente Contratto, a garanzia della fruizione del diritto alla partecipazione alle attività di formazione e di aggiornamento per tutto il personale della scuola, definisce

- i criteri, le modalità e le opportunità formative per l'attuazione delle iniziative di formazione ed aggiornamento rivolte al personale della scuola del Veneto per l'anno scolastico 2009/10
- i criteri e le modalità di verifica dei risultati delle attività di formazione, in considerazione delle finalità e degli obiettivi descritti all'art. 2 del CCNI.

2. Al fine di promuovere un'efficace crescita professionale e il necessario sostegno agli obiettivi di innovazione, l'azione formativa prevede prioritariamente:

quali *Obblighi contrattuali*

- le iniziative di formazione in ingresso per il personale docente e A.T.A. neo assunto
- le iniziative di formazione per il personale A.T.A. inquadrato nell'ambito dell'Intesa del 20/07/04 e seguenti, in attuazione di quanto stabilito dalla sequenza contrattuale del 25/07/08 in ambito formativo
- percorsi formativi di riqualificazione e riconversione professionale

quali *Interventi a sostegno dei processi di innovazione e finalità definite da specifiche norme di legge*

- la rielaborazione dei curricoli nella scuola dell'infanzia e nel primo ciclo
- l'attuazione dell'obbligo d'istruzione nel biennio della secondaria di secondo grado
- l'applicazione delle disposizioni in materia d'esami di Stato
- il supporto all'alta formazione tecnica e professionale (IFTS e ITS) e all'istruzione degli adulti, con particolare riferimento alla dimensione orientativa
- il miglioramento degli apprendimenti di base degli studenti nel percorso dell'obbligo d'istruzione (matematica, scienze e educazione linguistica)
- l'aggiornamento professionale dei docenti di religione cattolica

quali *Iniziative formative previste e sostenute finanziariamente da specifiche disposizioni normative*

- l'integrazione degli alunni diversamente abili
- il miglioramento della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro
- il completamento dei percorsi di formazione finalizzati all'acquisizione delle competenze linguistico-comunicative e metodologico - didattiche dei docenti da impegnare nell'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria
- la formazione per il personale delle scuole in aree a rischio o a forte processo migratorio, o frequentate da nomadi, nonché per il personale impegnato nelle scuole ospedaliere e nelle scuole carcerarie degli istituti penitenziari
- lo sviluppo delle conoscenze e competenze necessarie per un'efficace integrazione della lavagna digitale nella didattica

quale *Potenziamento dell'offerta di formazione*

- l'aggiornamento delle competenze professionali in relazione all'evoluzione degli apprendimenti disciplinari (Cittadinanza e Costituzione) ed alle innovazioni metodologiche (competenze in tema di valutazione)
- l'aggiornamento delle competenze professionali per attività di orientamento rivolte agli studenti (opportunità di recupero e valorizzazione delle eccellenze)
- l'aggiornamento delle competenze professionali per la diffusione della pratica musicale (nella sua valenza educativa)
- l'aggiornamento delle competenze professionali per la promozione nei giovani di corretti stili di vita (educazione alla legalità, contrasto al bullismo; superamento di nuove forme di razzismo, xenofobia, antisemitismo; educazione ad una corretta alimentazione; educazione sportiva, lotta al doping e contro la violenza nello sport; educazione allo sviluppo sostenibile)
- l'aggiornamento e la formazione del personale ATA nel profilo professionale di collaboratore scolastico anche per l'assistenza non specialistica agli alunni diversamente abili.

3. Il presente accordo dovrà essere affisso all'Albo di ogni Istituzione scolastica e messo a disposizione del Collegio dei Docenti che è competente a deliberare il Piano Annuale delle Attività di aggiornamento e di formazione destinate ai docenti in coerenza con gli obiettivi e i tempi del POF; sarà pure a disposizione del DSGA per la programmazione del Piano di formazione rivolto al personale ATA (come previsto dalle disposizioni di carattere generale, art. 2 di cui all'Allegato 1 del CCNI).

art. 2 ***(fruizione del diritto alla formazione)***

1. La partecipazione alle attività di formazione e aggiornamento costituisce un diritto per il personale con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato, ed un dovere per l'Amministrazione, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo di tutte le professionalità.

2. Nelle scuole il personale esercita il diritto alla formazione anche nella forma dell'autoaggiornamento, individuale o in gruppo di lavoro, purché l'attività sia inserita nel Piano annuale deliberato dall'istituzione scolastica.

3. Le scuole impegnate nell'accoglienza di personale neoimpresso in ruolo programmano percorsi di formazione sul lavoro coerenti con quanto previsto dall'art. 68 del CCNL e con gli interventi di sistema predisposti dall'Amministrazione centrale e periferica.

4. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dal MIUR, dall'USR, dagli USP e dalle singole Istituzioni scolastiche, nonché dalle scuole di appartenenza anche in rete, è considerato in servizio a tutti gli effetti ed è esonerato dalle attività di insegnamento e dalle attività connesse all'insegnamento per l'intera durata dell'intervento formativo. Ad esso spetta, nei casi previsti dalla normativa vigente, la corresponsione del trattamento per il rimborso delle spese di viaggio.

5. Per il personale le iniziative di formazione si svolgono ordinariamente al di fuori dell'orario di insegnamento. Gli insegnanti hanno diritto di usufruire, con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della vigente normativa sulle supplenze brevi nei diversi gradi di istruzione scolastica, di 5 gg. nel corso dell'anno scolastico per partecipare ad iniziative di formazione ed aggiornamento riconosciute dall'Amministrazione. Il Dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio, un'articolazione flessibile dell'orario di lavoro per consentire la partecipazione ad iniziative di formazione anche in aggiunta al predetto limite di 5 gg.

6. Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dell'orario di lavoro, devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione di cui al comma 4 del presente articolo. Le predette opportunità di fruizione di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come

docente o come discente non sono cumulabili. Il completamento della laurea e l'iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti diplomati in servizio hanno un carattere di priorità.

7. Il personale ATA può partecipare alle iniziative di aggiornamento, previa autorizzazione del Capo d'Istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo.

8. Le iniziative di formazione di competenza dei soggetti di cui all'art. 3 sono aperte anche al personale delle scuole paritarie ai sensi della L. n. 62/2000.

art. 3 ***(impegni e competenze)***

1. Alle Istituzioni Scolastiche singole, in rete o consorziate compete la programmazione delle iniziative di formazione riferite ai contenuti disciplinari dell'insegnamento funzionali al POF individuate sia direttamente sia all'interno dell'offerta disponibile sul territorio, ferma restando la possibilità dell'autoaggiornamento. Il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione dovrà essere coerente con gli obiettivi del Piano dell'Offerta Formativa e con i processi di ricerca didattica, educativa e di sviluppo, considerate anche le esigenze e le opzioni individuali dei docenti. Esso comprende le attività deliberate dal Collegio docenti e le azioni predisposte dal Direttore per i Servizi Generali e Amministrativi per il personale ATA.

2. Il Piano annuale di formazione è oggetto di preventiva informazione alle Organizzazioni sindacali di scuola. Il Dirigente Scolastico è tenuto a dare informazione preventiva sui criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento prima dell'adozione del Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione.

3. Gli Uffici Scolastici Provinciali, in quanto articolazioni territoriali dell'Ufficio Scolastico Regionale, garantiscono servizi professionali di supporto alla progettualità delle scuole, azioni perequative e interventi legati a specificità territoriali e a tipologie professionali, iniziative di monitoraggio, avvalendosi dell'azione dei propri Uffici per gli Interventi educativi, di Centri territoriali, di Comitati tecnico scientifici formati dal personale delle Istituzioni Scolastiche.

4. All'Ufficio Scolastico Regionale spettano compiti di organizzazione e realizzazione degli interventi formativi coerenti con i processi di innovazione in atto. Al medesimo competono pure azioni di regia, coordinamento, studio, ricerca e diffusione di nuove tipologie formative, formazione permanente a distanza, monitoraggi e valutazione, nonché azioni di sussidiarietà ed implementazione nei confronti di progetti pilota o sperimentali eventualmente promossi a livello periferico.

5. L'Ufficio Scolastico Regionale si impegna altresì a predisporre il Piano Annuale di Formazione entro il 31.10.2009. Entro il successivo mese di novembre sarà data la relativa informativa.

art. 4 ***(ambiti prioritari d'intervento)***

1. Fermo restando quanto indicato all'art. 1, comma 2 della presente CCIR, il Collegio dei docenti, nel deliberare il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione di cui all'art. 66 del CCNL nell'ambito di una programmazione anche pluriennale, coerentemente con la specifica identità di ciascuna scuola dell'autonomia - ai sensi del D.P.R. n. 275/99 -, individuerà i bisogni formativi del personale, da soddisfare mediante le risorse disponibili. Per il personale ATA, si ribadisce che, in quanto componente di supporto della didattica e dell'educazione, la formazione è funzionale all'attuazione dell'autonomia ed alla crescita professionale.

art. 5
(finanziamenti delle attività di formazione)

1. Le Parti prendono atto che in base al CCNI, per l'anno finanziario 2009, per l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto sono previsti, quali finanziamenti specifici per la formazione, iscritti nei singoli capitoli della contabilità generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, gli importi riportati in dettaglio nella tabella A) allegata. Prendono altresì atto che tali importi dovranno essere ripartiti per il 90% alle istituzioni scolastiche, in base al numero degli addetti, e per la rimanente quota (10%) all'Ufficio Scolastico Regionale. Restano pertanto a disposizione dell'Ufficio Scolastico Regionale le somme indicate nella tabella A), parte integrante del presente Contratto.

2. Ai finanziamenti sopra elencati andrà aggiunto quanto l'annuale Direttiva sugli interventi finanziati dalla L. 440/97 per l'esercizio finanziario 2009 destina espressamente alle attività di formazione e aggiornamento del personale della scuola.

3. Le necessità collegate all'applicazione dell'art. 2 del CCNI – punto 1 lettera b) connesse al completamento delle azioni di formazione per il personale A.T.A. inquadrate nell'ambito dell'Intesa del 20/07/04 e seguenti, in attuazione di quanto stabilito dalla sequenza contrattuale del 25/07/08, gravano sui piani gestionali del capitolo di spesa dell'Ufficio Scolastico Regionale denominati "Spese per le procedure di reclutamento del personale docente, educativo ed ATA della scuola, per la mobilità e la valorizzazione professionale del personale ATA...", che attualmente non trovano copertura.

4. Eventuali somme non utilizzate dalle scuole negli esercizi finanziari precedenti restano a disposizione delle stesse con vincolo di destinazione nell'esercizio successivo per le medesime finalità di formazione.

art. 6
(altri soggetti formativi)

1. L'attività formativa potrà anche essere offerta da soggetti esterni accreditati dal M.I.U.R., secondo le procedure ridefinite a norma dell'art. 7 dell'Allegato 1 al CCNI, in coerenza con i criteri indicati dall'art. 67 del CCNL.

2. Inoltre l'Ufficio Scolastico Regionale potrà riconoscere, ai sensi dell'OM 90 del 1° dicembre 2003, art. 5, specifiche iniziative di formazione proposte da soggetti esterni che rispettino i seguenti criteri:

- a) previsione nello statuto dell'ente delle attività di formazione ed aggiornamento
- b) coerenza dell'attività formativa proposta con le finalità indicate nel presente contratto.

art. 7
(criteri e modalità di verifica delle attività formative)

1. Le attività formative promosse dall'Ufficio Scolastico Regionale vengono verificate a seguito di presentazione di breve relazione tecnica e di sintetica relazione amministrativo-contabile redatte dai Direttori dei corsi, individuati dall'Amministrazione, anche sulla base dei questionari di gradimento che accompagneranno dette azioni.

2. Costituiscono documento di verifica dei risultati tutti i materiali elaborati nell'ambito delle iniziative di formazione, sia prodotti dalle singole istituzioni scolastiche, sia prodotti dalle reti.

3. È attivata sul sito regionale, tramite la piattaforma ARIS (Area Riservata alle Istituzioni Scolastiche), la funzione di monitoraggio delle iniziative di formazione promosse dalle scuole del Veneto.

4. L'Ufficio Scolastico Regionale e gli Uffici Scolastici Provinciali concorrono, per quanto di specifica competenza, alle rilevazioni e ai monitoraggi predisposti dall'Amministrazione centrale.

art. 8
(monitoraggio)

1. Le Parti concordano che alla fine dell'anno scolastico l'informativa successiva verrà effettuata sulla base dei dati rilevati in fase di monitoraggio regionale.

2. Eventuali somme residue, non impegnate e senza vincolo di destinazione, saranno assegnate alle singole Istituzioni scolastiche e ridistribuite esclusivamente per attività formative.

3. Le ulteriori assegnazioni alle istituzioni scolastiche saranno subordinate alla completa utilizzazione delle risorse già attribuite.

art. 9
(interpretazione autentica)

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto regionale decentrato, le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 20 giorni dalla data del primo incontro.

2. L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio di validità del contratto e ne verrà data tempestiva comunicazione a tutte le istituzioni scolastiche della Regione.

art. 10
(compatibilità finanziaria)

Ai sensi dell'art. 48 del D. Lvo 165/2001 il presente contratto, corredato dalla relazione tecnico finanziaria dell'Ufficio V "Politiche di gestione delle risorse finanziarie", viene sottoposto a certificazione di compatibilità finanziaria.

Per la Parte pubblica:

Carmela Palumbo - Direttore Generale _____

Gianna Miola - Dirigente Ufficio I "Ordinamenti, formazione, diritto allo studio"

la delegazione di **Parte sindacale**, composta da:

CISL SCUOLA Roberto Caldarola (con delega FLC-CGL) _____

UIL SCUOLA Michele Nudo _____

SNALS CONFSAL Leopoldino Lago _____